



COMUNE DI ZOPPOLA  
(PROVINCIA DI PORDENONE)

REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DELLE  
COMMISSIONI CONSILIARI  
TEMPORANEE O  
PERMANENTI

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 22.11.2001)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 20.10.2003)

## **Art. 1**

### **Istituzione e compiti delle Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali**

Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio. Dette Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale.

Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio dell'organo stesso.

Compito delle Commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Compito delle Commissioni speciali è l'esame di argomenti che richiedano una trattazione particolare.

La composizione delle Commissioni speciali, sarà deliberata di volta in volta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti. Il Consiglio Comunale può incaricare un Consigliere di riferire su argomenti che esigono indagini od esami speciali, determinando, caso per caso, la durata dell'incarico.

## **Art. 2**

### **Nomina e composizione delle Commissioni**

Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale. Sono composte da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale.

Sono costituite complessivamente da N. 9 consiglieri di cui N. 5 appartenenti alla maggioranza e da N. 4 consiglieri appartenenti alla minoranza.

Per quanto riguarda le Commissioni speciali è fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 1.

La Commissione elegge tra i suoi componenti, il Presidente.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante un impiegato designato dal Segretario Comunale ed appartenente al servizio inerente alle materie trattate da ciascuna Commissione.

Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire con delega scritta, nelle singole sedute, da un altro consigliere ancorché membro di altra Commissione.

Nessun Consigliere può ricevere più di una delega.

## **Art. 3**

### **Procedure per la convocazione per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale**

Le convocazioni delle Commissioni sono effettuate dai rispettivi Presidenti, tramite gli uffici comunali.

Copia degli ordini del giorno deve essere inviata al Sindaco ed agli Assessori competenti nelle materie da trattare e devono essere affisse tempestivamente all'Albo Comunale.

Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di documenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità delle persone o quando la pubblica adunanza possa arrecare danno agli interessi del Comune.

Le relazioni o pareri emessi dalle Commissioni, devono essere motivati ed aver riportato il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il diritto dei dissenzienti di presentare una relazione di minoranza. Tali relazioni o pareri vengono trasmessi alla Giunta per il Consiglio Comunale.

Le relazioni presentate dalle Commissioni sono di natura consultiva e non possono vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

Il Presidente può, nella trattazione di argomenti particolari, avvalersi dell'apporto di persone esperte da invitare nella specifica seduta di Commissione.  
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

#### **Art. 4**

#### **Forme per l'esternazione dei pareri riguardanti iniziative per l'attuazione delle quali è prevista la preventiva consultazione**

Per le iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione, i pareri espressi dalla Commissione consiliare competente, verranno resi noti mediante appositi manifesti esposti al pubblico o attraverso gli organi di stampa locale.

#### **Art. 5**

#### **Procedimenti per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte**

Le Commissioni, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, su particolari questioni attinenti le materia di competenza, possono proporre al Sindaco ed alla Giunta Comunale, lo svolgimento di ricerche, studi, indagini ed elaborazioni di proposte.

Nel caso in cui tali attività devono essere svolte dagli uffici comunali competenti, la Commissione provvederà a convocare il responsabile del servizio interessato con il quale saranno esaminati tutti gli aspetti relativi alle problematiche emerse e concordati i termini per la consegna dei risultati relativi a tali studi, ricerche, ecc.

Nel caso si tratti di attività da doversi svolgere esternamente all'ambito dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento dei relativi incarichi dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia ed a discrezione della Giunta Comunale, che, in caso di accoglimento della proposta, provvederà a stabilire condizioni e termini di conclusione degli incarichi, direttamente con gli interessati.

#### **Art. 6**

#### **Validità delle sedute**

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 7**

#### **Durata in carica**

La durata in carica delle Commissioni coincide con la durata in carica del Consiglio Comunale.